RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 11

Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare

L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Versione in vigore dal 22 maggio 1951, non più in vigore dal 30 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	I — Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-11-carattere-obbligatorio-dell-ufficio-condizione-giuridica-del-giudice/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it